

AVVISO IMPORTANTE

Copertura assicurativa del Personale Dipendente

L'Azienda, con effetto dalle ore 24 del 13 marzo 2019 e scadenza alle ore 24 del 13 marzo 2022, ha sottoscritto con l'assicuratore A.M. Trust International Underwriters DAC, il contratto assicurativo di Responsabilità Civile Terzi e Dipendenti (RCT-O) n. ITOOMM00002.

Il contratto sottoscritto, in applicazione alle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del Personale Dipendente e degli Accordi Nazionali dei Medici ed altre professionalità in Convenzione, ove previsto, consente l'adesione per dette categorie alla garanzia assicurativa professionale personale c.d. "Rinuncia alla rivalsa per Colpa Grave" in estensione alla polizza di RCTO aziendale usufruendo del pagamento del premio in forma mensilizzata.

Per aderire alla garanzia contrattuale con efficacia dalla data del 13 marzo 2019, sarà necessario:

- Compilare il form reperibile dal Portale Aziendale: avendo cura in particolare di leggere attentamente le condizioni della polizza.
O, in alternativa
- Scaricare tutti i documenti reperibili dal Portale Aziendale _ sottoscrivere gli stessi, salvarli in formato pdf o simili e, in pari data, trasmetterli all'indirizzo pec: protocollo@pec.ao-rummo.it dell'Azienda.

Si avvisano gli Operatori interessati a sottoscrivere la garanzia con effetto dal 13 marzo 2019, che il termine di invio delle schede, debitamente compilate in ogni parte, è fissato al 31 maggio 2019.

I moduli compilati correttamente e consegnati successivamente alla data ultima verranno presi in considerazione garantendo l'efficacia della garanzia con effetto dalle ore 0.00 del 1° giorno del mese successivo a quello di consegna del modulo stesso.

Si precisa che il premio spettante dalla decorrenza della garanzia fino al termine della singola annualità verrà comunque acquisito dall'assicuratore che garantirà la validità della copertura sino al termine del periodo perfezionato.

Non è prevista, pertanto:

- la sospensione/cessazione anticipata della garanzia, anche in caso di sospensione/cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno;
- la sospensione del pagamento del premio in corso d'anno, anche in caso di cessazione/sospensione del rapporto di lavoro.

In tali casi il dipendente autorizza sin d'ora l'Azienda ad effettuare la trattenuta in unica soluzione, del premio residuo dovuto all'assicuratore a completamento dell'annualità non decurtabile mensilmente dalla busta paga e dovuta all'assicuratore a termini di contratto.

Resta inteso che è facoltà del dipendente disdettare l'estensione di garanzia in occasione della prima scadenza annuale fissata al 13 marzo 2020, in tal caso è obbligo dell'Assicurato notificare formale disdetta dal contratto presso l'ufficio _____.